ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI TECNOLOGO ALIMENTARE

Art. 21

Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine nazionale

Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge e da altre disposizioni normative. Il presidente convoca il consiglio dell'ordine nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne e' fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1994, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di tecnologo alimentare
Estremi	Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Capo	III — Ordine nazionale dei tecnologi alimentari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-tecnologo-alimentare/art-21-attribuzioni-del-presidente-del-consiglio-dell-ordine-nazionale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it